



Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi



Amministrazione destinataria:  Comune di San Donaci (BR)

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA	
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement della S.U.A. Provincia di Brindisi	
Procedura aperta ex articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
Servizio manutenzione stabili, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie per la durata di anni 3 (tre) nel Comune di San Donaci (BR).	
Determina a contrarre del Comune di San Donaci n. 46 del 16.2.2017	
CIG: 6981180BF9	CPV: 98350000-1

1. **TITOLO 1 - PRESENTAZIONE**
- 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta.....
- 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta
- 1.3. Recapito presso la Stazione appaltante
2. **TITOLO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA**
- 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto
- 2.2. Durata dell'appalto o termine di esecuzione
- 2.3. Altre informazioni sull'intervento
- 2.4. Obblighi in materia di personale
3. **TITOLO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 3.0. Documentazione amministrativa preliminare
- 3.1. Condizioni di Ammissione e Selezione
- 3.2. Operatori economici in forma Plurisoggettiva o aggregata
4. **TITOLO 4 - OFFERTA**
- 4.1. Offerta Tecnica
- 4.2. Offerta Economica
5. **TITOLO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 5.1. Valutazione dell'Offerta Tecnica
- 5.2. Valutazione dell'Offerta Economica
6. **TITOLO 6 – FASE DI GARA**
- 6.1. Apertura della gara
- 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
- 6.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
- 6.4. Gestione dell'Offerta Tecnica
- 6.5. Gestione dell'Offerta Economica
- 6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
7. **TITOLO 7 - AGGIUDICAZIONE**
- 7.1. Verbali
- 7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
- 7.3. Proposta di aggiudicazione
- 7.4. Aggiudicazione
8. **TITOLO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO**
- 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.2.	Adempimenti contrattuali
9.	TITOLO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione
9.3.	Casi particolari nell'utilizzo dei modelli
9.4.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
10.	TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni
10.3.	Riserva di aggiudicazione

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

giorno	martedì	data	11.07.2017	ora	14.00
--------	---------	------	------------	-----	-------

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) la procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di *e-procurement* di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

b) la piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi e sono denominati «SUA-Provincia di Brindisi» (di seguito per brevità solo «**Sistema**»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente o dall'indirizzo internet <https://www.sua.provincia.brindisi.it/>, menu «Accedi»; pertanto:

--- l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;

--- le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di Utilizzo», reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;

--- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non diversamente acquisibili è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 192 750**;

c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente disciplinare con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS *Advanced Electronic Signatures*, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile, dopo l'apposizione della firma digitale, dall'estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;

d) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere al Sistema di cui alla lettera b), con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet di cui alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), una busta telematica contenente la documentazione richiesta dal presente disciplinare e di seguito elencata:

A – Busta amministrativa (con la documentazione amministrativa)	B - Busta tecnica (con l'Offerta Tecnica)	C – Busta economica (con l'Offerta Economica)
--	--	--

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.provincia.brindisi.it>

Non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento al recapito fisico della Stazione appaltante.

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELLA GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo annuo dell'appalto: Euro 113.114,75.

Valore stimato complessivo per la durata dell'appalto (anni tre) – importo a base d'asta: Euro 339.344,26.

2.2. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in anni 3 (tre) non rinnovabile.

2.3. Altre informazioni sull'intervento

2.3.1. Luogo di esecuzione (codice ISTAT: 074013)

Territorio del Comune di San Donaci (Brindisi)

2.3.2. Breve descrizione dell'intervento:

Servizio di manutenzione del patrimonio comunale, immobili, aree a verde pubblico per 3 anni; il servizio riguarda la ordinaria manutenzione di: immobili comunali, opere di edilizia ed impianti, verde pubblico ed arredo urbano, strade, marciapiedi e aree pubbliche in genere. Il Servizio riguarda l'esecuzione delle seguenti lavorazioni, con esclusione dei relativi materiali: lavori impiantistica elettrica, lavori impiantistica idraulica, lavori in ferro, lavori edili, lavori di falegnameria, presso immobili ed aree di pertinenza come meglio specificate nella CSA; manutenzione strade, marciapiedi e piazze pubbliche: lavori di ripristino stradale, pulizia griglie e pozzetti, segnaletica stradale, manutenzione aree e verde pubblico come da CSA; servizi vari; gestione manutenzione del campo sportivo comunale; gestione e manutenzione del cimitero comunale; gestione e manutenzione della sala comunale.

Codici CPV: 98350000-1.

2.3.3. Ammissibilità di varianti: NO

2.3.4. Criterio di affidamento

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con i seguenti criteri (specificati al successivo articoli 4.1 e 5.1).

La commissione per l'aggiudicazione dell'appalto ha a disposizione complessivamente 100 punti. La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi parziali per ciascuno dei criteri di seguito indicati:

Criteria discrezionali (offerta tecnica)	Ponderazione	Criteria vincolati (offerta economica)	Ponderazione
1. organizzazione del servizio;	30	1. Prezzo (ribasso sul prezzo)	20
2. organizzazione dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli del capitolato;	30		
3. progetto sociale;	20		
	Totale 80		Totale 20

2.3.5. Provvedimenti amministrativi:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la presente procedura è stata indetta con Determina a contrarre del Comune di San Donaci n. 46 del 16.2.2017.
- b) Responsabile unico del procedimento è l'ing. Arcangelo Arnesano.

2.3.6. Subappalto

L'appaltatore non potrà cedere ad altri il servizio stesso, neppure parzialmente, né procedere a subappalti, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2.4 Obblighi in materia di personale

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50, D. Lgs. n. 50/2016 ed al fine di assicurare la salvaguardia e la stabilità occupazionale nonché delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, si chiarisce espressamente che l'aggiudicatario dovrà, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 37 del CCNL, applicabile alle Cooperative Sociali, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto, ferma restando la risoluzione del contratto del rapporto di lavoro, mediante passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive ed individuali in atto. Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Il personale in servizio oggetto di salvaguardia è definito nella tabella di cui agli artt. 15 e 16 del capitolato speciale d'appalto, nel quale sono indicati livello, ore contrattualizzate, livello di inquadramento, qualifica, mansione. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA», come descritta nel seguito:

3.0. Documentazione amministrativa preliminare

3.0.1. PASSOE del sistema AVCPASS

Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3.0.2. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo di **euro 6.786,88**, pari al 2% (due per cento) dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
 - a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998,

- recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;
- a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN: IT 92 Q 0100003245431300060741 (BIC-SWIFT: PASCITMMBRI), presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Piazza Cairoli, 17 - 72100 Brindisi, intestato al soggetto di cui alla lettera e);
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2006:
- c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2015;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- c.2) le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1) sono segnalate dal concorrente in modo inequivocabile e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica;
- c.3) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi, sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo *web* e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
 - l'originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell'offerta, accluso nella busta A) contenente la documentazione amministrativa;
- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione SUA - Provincia di Brindisi.

3.0.3. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 35,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "*Servizio di riscossione*" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
- CIG: 6981180BF9;**
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- *on line*, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "*Servizio Riscossione Contributi*" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento,

- all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

3.0.4. Protocollo di legalità o Patto di integrità e altri accordi multilaterali

La documentazione di cui al presente punto è reperibile in copia sul profilo di committente di cui al punto 1.3. Dichiarazione, come da modello allegato, resa ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 03.01.2007 tra il Prefetto di Brindisi e la Provincia di Brindisi, con cui si dichiara, pena la rescissione del relativo contratto d'appalto, l'accettazione delle condizioni previste e sua allegazione alla documentazione di gara. Accettazione Codice Etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti provinciali.

3.0.5. Assenza di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016):

Una dichiarazione con la quale l'operatore economico attesta che ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

3.0.6 Altre dichiarazioni e documentazione:

Una dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

- b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- b.4) ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi.

3.1. Condizioni di Ammissione e Selezione

3.1.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016):

- a) forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, per l'attività corrispondente a quella oggetto della gara. Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia è richiesta l'iscrizione negli equivalenti registri previsti dall'articolo 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
- c) iscrizione all'Albo della Regione Puglia delle Cooperative Sociali di tipo B, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 21/93;
- d) avere tra le proprie attività statuarie lo svolgimento delle attività richieste nel presente avviso, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone in stato di svantaggio sociale, secondo le prescrizioni di legge;
- e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 3.6.2014, n. 120, per le seguenti categorie e classi: categoria 2 bis (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi – produttori iniziali), classe unica.

3.1.2. Motivi di esclusione (articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016)

- 1) Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, condanna con sentenza

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

- l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;*
- se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;*
- se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

2) Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3) Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'esclusione per i motivi di cui al precedente numero 1) è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito

- attualmente in carica;
 - cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente procedura;
 - a) in caso di impresa individuale: il titolare;
 - b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
 - c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
 - e) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- 4) Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016**, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
 - b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5) ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false

- dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5

- *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento da parte di un operatore economico ausiliario;*
- *quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:*
- *è inferiore a 15;*
- *è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
- *è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

3.1.3. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

Solvibilità del concorrente (comprovata in sede di gara mediante presentazione della dichiarazione di almeno due istituti bancari, attestanti la solvibilità dell'impresa).

3.2. Operatori economici in forma Plurisoggettiva o Aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92, D. P. R. n. 207/2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato unitamente all'offerta, ai sensi del punto 4.2, lettera e), punto sub. e.2);
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai punti 3.1.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
- e) il requisito di cui al punto 3.1.1, lettera a) e lettera b) e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 3.1.2 devono ricorrere ed essere dichiarati da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- f) i requisiti di cui al punto 3.1.3 possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario capogruppo deve possederne in misura superiore a ciascun operatore economico mandante.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.1.2;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici dei servizi;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- a) ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) devono possedere il requisito di cui al punto 3.1.1 e non incorrere nei motivi di esclusione di cui al punto 3.1.2.

3.2.4. Offerenti che ricorrono all'avvalimento:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3;
- c) l'avvalimento non è ammesso in relazione ai requisiti di cui al punto 3.1.1;
- d) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al punto 3.1.2;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta Tecnica (peso 80)

(Busta telematica: B – BUSTA TECNICA)

Nel seguito del presente disciplinare con il termine «busta dell'Offerta Tecnica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende l'Offerta Tecnica, come impostata e richiesta dal Sistema di cui all'articolo 1.2, lettera b).

4.1.1. Oggetto dell'Offerta Tecnica

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui all'articolo 2.3.4, numeri 1, 2, 3 e 4 come specificati nel prospetto che segue.

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 80 (ottanta) punti complessivi. L'offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri e sottocriteri di seguito specificati.

Criterio 1) Organizzazione del servizio

Per la valutazione del presente criterio, la commissione dispone di 30 punti che saranno assegnati secondo i seguenti sottocriteri:

	Descrizione sottocriteri	Punteggio Massimo	Criteri attribuzione punteggio
1	Progetto organizzativo, inteso come miglioramento dei servizi previsti in capitolato.	PUNTI 20	Il punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione del sistema di organizzazione descritto, migliore e più dettagliato cronoprogramma degli interventi, migliore proposta di organizzazione e gestione del Cimitero comunale, della Sala Consiliare e del campo sportivo.
2	Numero e/o qualità dei mezzi e delle attrezzature impiegate.	PUNTI 10	Si terrà conto in particolare del numero e/o della qualità (anche in relazione all'impatto ambientale degli stessi) dei mezzi e delle attrezzature impiegate rispetto alla dotazione prevista da capitolato.
	TOTALE PUNTI max	30	

Criterio 2) Organizzazione dei servizi aggiuntivi eventualmente offerti rispetto a quelli previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto

Per la valutazione del presente criterio, la commissione dispone di 30 punti che saranno assegnati secondo i seguenti sottocriteri:

	Descrizione sottocriteri	Punteggio Massimo	Criteri attribuzione punteggio
1	Soluzioni migliorative e/o innovative per la gestione ed il controllo del servizio.	PUNTI 15	Il punteggio sarà attribuito sulla base degli strumenti tecnologici proposti (come per esempio censimento e rilevazione delle piante, compresa valutazione delle condizioni vegetative delle medesime, degli arredi e delle condizioni manutentive degli immobili

			comunali, da produrre su supporto informatico specifico).
2	migliore offerta di servizi aggiuntivi.	PUNTI 15	Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero e della qualità dei servizi aggiuntivi.
	TOTALE PUNTI	30	

Criterion 3) Progetto sociale

Per la valutazione del presente criterio, la commissione dispone di 20 punti che saranno assegnati secondo i seguenti sottocriteri:

	Descrizione sottocriteri	Punteggio Massimo	Criteri attribuzione punteggio
1	sistema di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.	PUNTI 10	il punteggio verrà attribuito sulla base della qualità del sistema di inserimento lavorativo predisposto per le persone svantaggiate.
2	attività di formazione	PUNTI 10	il punteggio verrà attribuito sulla base delle attività formative previste e del materiale messo a disposizione.
	TOTALE PUNTI max	20	

L'offerta tecnica è vincolante per il soggetto che, in caso di aggiudicazione, è obbligato a darne integrale esecuzione in quanto, unitamente al capitolato tecnico, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto da sottoscrivere nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

Si precisa che:

- a) l'**Offerta tecnica**, sulla base del Capitolato Speciale d'appalto, posto a base di gara, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo, in modo da far comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto alla base di gara;
- b) nel rispetto del principio di separazione tra l'**Offerta tecnica** e l'**Offerta economica**, deve **essere omesso** ogni elemento di natura economica che possa anticipare il contenuto dell'offerta economica di cui al punto 4.2;
- d) l'**Offerta tecnica deve essere composta da una o più relazioni**, che illustrino separatamente e ordinatamente (per capitoli distinti) gli elementi di valutazione di cui al presente punto 4.1.1, suddivisi nei relativi sub-elementi, con esplicito rinvio alle parti del Capitolato Speciale d'Appalto eventualmente coinvolte dall'offerta, il contesto e il contenuto; la relazione o le relazioni se più di una, devono essere composte complessivamente e preferibilmente non più di 40 (quaranta) facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alla relazione;
- e) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

4.1.2. Condizioni dell'Offerta Tecnica:

- a) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'**Offerta tecnica**, non può prevedere **varianti** al servizio posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti, integrazioni migliorative o ampliamenti in funzione degli elementi di valutazione, considerando che le previsioni del Capitolato Speciale posto a base di gara sono le condizioni minime indispensabili;
- b) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di

- valutazione di cui all'articolo 4.1.1:
- b.1) siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);
 - b.2) esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;
 - b.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - b.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- c) dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2, tale da comprometterne la segretezza;
- d) l'**Offerta Tecnica** non può:
- d.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - d.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) o d), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente.

4.2. Offerta Economica (peso 20)

(Busta telematica: C – BUSTA ECONOMICA)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti di seguito.

L'offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.1.1:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui al punto 2.1, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei servizi è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei servizi;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - e.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;
 - e.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui al punto 3.2.1, lettera b), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso punto 3.2.1.

**PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016; applicando il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta, elencati al **punto 2.3.4, numeri 1, 2, 3 e 4**, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con i predetti elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
V(a)_i	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto al punto 4.1.1;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna

riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;

- b) fermo restando quanto previsto al precedente punto 5.1.1, sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

- a) l'elemento prezzo di cui al **punto 2.3.4** è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei servizi, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 4.2, lettera d);
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;
 - delle sedute della Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel giorno e nell'ora seguenti:

giorno	giovedì	data	13.07.2017	ora	10.00
--------	---------	------	------------	-----	-------

presso la sede della Provincia di Brindisi, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva, se non già disposta in precedenza dal Sistema;
- b) a verificare, la correttezza formale della busta dell'**Offerta Tecnica** e della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne se non già disposta dal Sistema;
- c) ad individuare ogni **Offerta Tecnica**, con una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.».

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena

l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto 1.1, lettera a)**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per motivi non imputabili al Sistema, l'offerta non sia giunta a destinazione in tempo utile;
- b) che non consentano la loro individuazione;
- c) per i quali sia omessa l'**Offerta Tecnica** oppure sia omessa l'**Offerta Economica**.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta tecnica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.0.3, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;
- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questo richiamati;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - l'atto di mandato o la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);

- se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui al punto 3.2.1, lettera b), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del punto 4.2, lettera e), punto sub. e.2);
 - l'indicazione dei servizi che intendono assumere nell'ambito del raggruppamento;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti i servizi da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la garanzia provvisoria, oppure hanno presentato una garanzia provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- h) che non hanno presentato la dichiarazione di cui al punto 3.0.4.

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di **euro 500,00 (cinquecento/00)** a favore della stessa Stazione appaltante;
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui alla lettera a), nei termini prescritti alla lettera b), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- d) nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui alla lettera a), senza applicazione di alcuna sanzione; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- e) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione ad elementi che attengono all'offerta.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;

- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dalle disposizioni di attuazione del predetto decreto legislativo, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

6.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, se già nominata, oppure, nelle more dell'insediamento di quest'ultima, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione di aggiudicazione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta Tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;
- d) in deroga a quanto previsto al punto 5.1.1, lettera a), se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione di aggiudicazione; in tal caso le operazioni di cui allo stesso punto 5.1.1 e ai successivi punti 6.5 e 6.6 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2.

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta Tecnica** sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e).

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.4.1, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente punto 6.4.3, lettera b), relativa alle **Offerte Tecniche**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta Economica»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera d);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 80 del 2016.

6.5.3. Valutazione della «Offerta Economica»

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2 per il peso previsto al **punto 2.3.4**.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui al punto 6.4.2, lettera b), con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale di cui al punto 6.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2 e 5.2 pari o superiore ai quattro

- quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1;
 - sono archiviate in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. TITOLO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 81, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6 per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**. In ogni caso:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal

- subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
- b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa;
- c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.3) utile d'impresa;
- d.4) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

7.3. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene dell'offerta che risulti la migliore in termini di qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.3, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la

proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostantive può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d), e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui al punto 7.4.1, lettera a), escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

7.4.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

- a) l'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'**Offerta Tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e la contabilità dei servizi non terranno conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 o all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei servizi può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 11, quinto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei servizi se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- c) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla

Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. TITOLO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale come previsto al precedente punto 1.2, lettera c);
 - limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico concorrente;
- b) ai sensi dell'articolo 97, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, che l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione, prima della formazione della copia per immagine;
- b) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo; pertanto il concorrente deve apporre la competente marca da bollo su un foglio recante i propri dati identificativi e l'oggetto del procedimento (Offerta economica per la gara, seguito dalla denominazione dell'appalto oppure dal CIG) e produrre copia per immagine del predetto foglio, sottoscriverlo con firma digitale e caricarlo

- sulla piattaforma del Sistema;
- c) le sottoscrizioni con firma digitale dei documenti di cui alle lettere a) e b) costituiscono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali si attesta che le marche da bollo riprodotte sulla copia per immagine degli stessi documenti, sono copie autentiche delle marche originali apposte sugli atti in formato cartaceo; gli originali in formato cartaceo, già scansionati, con le marche da bollo originali, devono essere conservati dal sottoscrittore per essere esibiti a richiesta degli uffici competenti;
 - d) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) o c), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente:

E’ riservata all’operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziati. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato come segue, in una logica di sequenza logica con il presente disciplinare:

3.1.1. dichiarazioni sostitutive:

- a) del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con l’indicazione dei soggetti, persone fisiche, per i quali non devono ricorrere i motivi di esclusione soggettive di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) iscrizione all’Albo della Regione Puglia delle Cooperative Sociali di tipo B, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. Puglia n. 21/93;
- c) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 3.6.2014, n. 120, per le seguenti categorie e classi: categoria 2 bis (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi – produttori iniziali), classe unica.

3.1.2. dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- 1) assenza di misure di natura penale di cui al comma 1 della norma citata;
- 2) assenza di misure di prevenzione antimafia di cui al comma 2 della norma citata;
- 3) assunzione di responsabilità:
 - a) per le dichiarazioni di terzi o rinvio a dichiarazioni separate (modelli «B.1» in caso di assenza di misure ostative o «B.2» n caso di presenza di misure ostative) per le dichiarazioni di terzi;
 - b) per l’assenza o la presenza di soggetti cessati nell’anno antecedente, con l’indicazione in relazione a questi ultimi, dell’assenza o della presenza di misure ostative, con eventuale rinvio all’appendice 1);
- 4) assenza di violazioni in materia di imposte, tasse e contributi previdenziali;
- 5) assenza di tutte le condizioni ostative di cui al comma 5 della norma citata, come segue:
 - a) infrazioni in materia di sicurezza, ambiente, obblighi sociali e del lavoro;
 - b) misure di natura fallimentare o di concordato;
 - c) illeciti professionali, con eventuale presenza di condizioni di illecito professionale valutabile ai fini della sua rilevanza, con eventuale rinvio all’appendice 2);
 - d) conflitti di interesse o condizioni di astensione, con eventuale presenza di condizioni di conflitti di interesse o condizioni di astensione, valutabile ai fini della sua rilevanza, con eventuale rinvio all’appendice 3);
 - e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto o eventuale presenza di coinvolgimento valutabile ai fini della sua rilevanza, con eventuale rinvio all’appendice 4);
 - f) sanzioni di interdizione previste dall’ordinamento giuridico;
 - g) false dichiarazioni presenti nel casellario dell’Osservatorio dell’ANAC;
 - h) intestazione fiduciaria;
 - i) disciplina del diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili;
 - l) omessa denuncia di reati di concussione o estorsione, non giustificata, in proprio o anche per

- conto di terzi o rinvio a dichiarazioni separate (modello «B.1» in caso di assenza di misure ostative o «B.2» in caso di presenza di misure ostative) per le dichiarazioni di terzi;
- m) situazioni di controllo o collegamento con altri partecipanti alla gara titolari di offerte concorrenti con la propria;
- 3.0.4. dichiarazioni in analogia o in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012;
- 3.0.5. dichiarazione di assenza di partecipazione plurima vietata ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 3.1.3. dichiarazioni di possesso dei requisiti economico-finanziari;
- 3.1.4. dichiarazioni di possesso dei requisiti tecnico-professionali
- 3.1.5. dichiarazioni di possesso della certificazione di qualità ISO 9000;
- 2.4.6. indicazioni e dichiarazioni relative al subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario può essere rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
- 3.2.1. indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, e dichiarazioni di impegno alla relativa costituzione, riservate agli operatori economici organizzati in forma aggregata, con l'individuazione:
- a) se si tratta di dichiarazione del mandatario o del capogruppo oppure di mandante;
- b) i servizi assunti da ciascun operatore economico raggruppato;
- 3.2.3. indicazioni relative ai consorzi di società cooperative o di imprese artigiane, oppure ai consorzi stabili, con l'individuazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre e sono indicate per l'esecuzione;
- 3.2.4. indicazione dei requisiti mancanti e per i quali è fatto ricorso all'avvalimento.

9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:

- a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D» se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016; può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;
- b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
- alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», se per essa ricorre una o più condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l);
- alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», se per le stesse ricorre una o più condizioni di cui alla stessa norma;
- c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.

9.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato:

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al punto 3.2.3 del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni dei punti 3.1.1, 3.0.5 del modello «A» con riferimento all'operatore economico consorziato.

9.2.4. Modello «D»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico ausiliario:

Per l'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Indica l'operatore economico al quale è prestato l'avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni dei punti 3.1.1 a 3.0.5 del modello «A» con riferimento all'operatore economico ausiliario, nonché i requisiti di cui ai punti 3.1.3 dello stesso modello «A», oggetto di avvalimento.

9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli

9.3.1. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli «A», «C», «D»:

- a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:
- l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti;
- l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;

- b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d'una delle condizioni di cui di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve compilare le parti pertinenti del modello «B.2»;
- c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di dichiarare le condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:
 - singolarmente o cumulativamente il modello «B.1» in caso di assenza di qualunque condizione prevista dalla norma citata;
 - singolarmente il modello «B.2» in caso di presenza di una o più d'una delle condizioni previste dalla stessa norma;
- d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «B.1» oppure «B.2» a seconda dell'assenza o presenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9.3.2. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al punto 3.5.3 del modello deve:
 - qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
 - indicare i servizi e, se del caso la quota di servizi che assume nell'ambito del raggruppamento;
- b) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al punto 3.2.1 del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello «C»;
- c) in caso di avvalimento: al punto 3.2.4 del modello, deve indicare i requisiti di cui è carente e per i quali ricorre all'avvalimento, con individuazione sintetica dell'operatore economico ausiliario; quest'ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello «D».

9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi operatori economici, mediante una qualunque delle modalità ivi indicate;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

9.4.2. Sopralluogo assistito in sito

Se l'operatore economico intende effettuare il sopralluogo assistito in sito, trovano applicazione le seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo può essere effettuato:
 - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.;
 - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui al punto 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui al punto 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo.

9.4.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente mediante utilizzo del Sistema di cui al punto 1.2;
- d) le modalità tecniche per accedere e utilizzare il Sistema e ogni altra informazione per la partecipazione alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet di cui al punto 1.2; per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo del Sistema è possibile contattare l'Help Desk al numero verde di cui al punto 1.2;
- e) il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.2, lettera b);
- f) l'intera documentazione è accessibile sul profilo di committente di cui all'articolo 1.3.

9.4.4. Modello per Offerta economica

L'offerta economica di cui al punto 4.2, lettera a), è redatta compilando direttamente il form messo a disposizione dalla piattaforma digitale del Sistema di cui al punto 1.2.

10. TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010 e dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Lecce, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma digitale presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, per ogni fase del procedimento di competenza sono l'ing. Arcangelo Arnesano, nella qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio e Manutenzioni del Comune di San Donaci e avv. Fabio Marra nella qualità di Dirigente della S.U.A. della Provincia di Brindisi;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) il Capitolato Speciale d'appalto approvato con la determinazione di cui al punto 2.3.5,

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Brindisi, lì 18.05.2017

IL RESPONSABILE DELLA S.U.A.

F.to avv. Fabio Marra

Allegati: modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000)

- A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente;
- B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016):
 - B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
 - B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
- C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;
- D - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario